



COMUNICATO UFFICIALE N. 102/C
DEL 16 GENNAIO 2002

102/451

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal Dott. Giocchino Tucci, Presidente, dal Dott. Daniele Propato e dal Dott. Pasquale Marino, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. Rag. Giampaolo Mazzetti, nella sua riunione dell'11 Gennaio 2002 ha assunto le seguenti decisioni:

""

SERIE " C/2 "

RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. CREMONESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MARCO PAU (Delibera G.S. Com. Uff.n. 91/C del 27.12.2001 - gara Cremonese-Alessandria del 23.12.2001)

Dagli atti ufficiali della gara Cremonese-Alessandria, disputata in Cremona il 23.12.2001, emerse che al 46° del primo tempo l'arbitro, su segnalazione di uno degli assistenti, aveva espulso i calciatori Alessandro Gadau dell'Alessandria e Marco Pau della Cremonese in quanto gli stessi, a gioco fermo, dopo essersi scambiate delle testate, si erano messi le mani in faccia spingendosi reciprocamente.

A seguito di ciò il Giudice Sportivo, con distinte delibere, inflisse ai due calciatori la squalifica per due gare "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo".

Al fine di ottenere in principalità la revoca della sanzione o in subordine la riduzione della stessa, propose reclamo la società Alessandria. Invocando

a conforto gli articoli della stampa sportiva che avevano giudicato affrettata ed esagerata la duplice espulsione, la reclamante minimizzò il fatto, presentandolo come un episodio di reciproche scorrettezze e addusse a riprova l'assenza di qualsiasi segno di violenza sul volto dei calciatori.

La Commissione Disciplinare respinse il gravame della società Alessandria, avendo l'assistente arbitrale in sede di supplemento confermato essersi trattato di vere e proprie testate e di spinte reciproche.

Successivamente ha proposto reclamo anche la società Cremonese per ottenere la riduzione della squalifica del proprio tesserato, adducendo doglianze analoghe a quelle avanzate dalla società Alessandria ed ipotizzando che, per l'estrema rapidità delle azioni di gioco e per la presenza di più calciatori, possano essersi verificati movimenti difficili da interpretare con precisione.

All'esito della odierna riunione, nella quale nessuno è comparso, ritiene la Commissione che le acquisizioni processuali ostino a soluzioni diverse da quelle adottate dal primo giudice.

Premesso che non ricorre nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 31 lett. A punto a4 del nuovo C.G.S. (immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale atta a dimostrare che il tesserato non ha commesso l'infrazione), ritiene la Commissione che nella fattispecie l'unica verità conoscibile sia quella risultante dagli atti ufficiali, e cioè dal supplemento con il quale l'assistente arbitrale ha confermato il referto di gara, ribadendo che i calciatori Marco Pau e Alessandro Gadau, a gioco fermo, dapprima si sono scambiati "vere e proprie testate" e poi "si sono messi le mani in faccia spingendosi".

Alla stregua di tale risultanza, dovendosi le testate e le spinte reciproche qualificare non semplici scorrettezze reciproche ma atti di violenza, si impone la reiezione del gravame, atteso che la sanzione inflitta al calciatore Marco Pau appare del tutto adeguata alla fattispecie dell'atto di "violenza a gioco fermo" ed in sintonia con il parametro costantemente adottato in materia da quest'organo disciplinare.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo.

La tassa va incamerata.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Gioacchino Tucci
""

Publicato in Firenze il 16 Gennaio 2002

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli